REGOLAMENTO (CEE) N. 252/93 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare l'articolo 18,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87 (6), (CEE) n. 1964/82 (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (9);

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendoli a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotto 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
(4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.
(5) GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.
(6) GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.
(7) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.
(8) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.
(9) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [1], sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione [2];

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3945/92 [4], ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodottti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 [6];

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92 [8], ha vietato gli scambi tra la Comunità e le repubbliche della Serbia e del Montenegro; che tale divieto si applica ad esclusione delle situazioni precisate agli articoli 2 e 3 del suddetto regolamento; che occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80; che occorre inoltre correggere alcuni errori e che, per ragioni di chiarezza, è opportuno ripubblicare l'intera nomenclatura delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato.

2. Il settore 6 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 387 del 31. 12. 1992.
[3] GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 400 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[5] GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
[6] GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.
[7] GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.
[8] GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

ALLEGATO I

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso vivo —
0102 10 10 120	01	96,00
0102 10 10 130	02	85,50
	03	55,50
	04	25,50
0102 10 30 120	01	96,00
0102 10 30 130	02	85,50
	03	55,50
	04	25,50
0102 10 90 120	01	96,00
0102 90 51 000	02	85,50
	03	55,50
	04	25,50
0102 90 59 000	02	85,50
	03	55,50
	04	25,50
0102 90 61 000	02	85,50
	03	55,50
	04	25,50
0102 90 69 000	02	85,50
	03	55,50
	04	25,50
0102 90 71 000	02	111,50
	03	73,00
	04	34,50
0102 90 79 000	02	101,50
	03	73,00
	04	34,50
0201 10 00 110 (1)	02	124,50
	03	85,00
	04	42,50
0201 10 00 120	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0201 10 00 130 (1)	02	171,50
	03	115,00
	04	57,50
0201 10 00 140	02	126,50
	03	88,00
	04	44,00
0201 20 20 110 (1)	02	171,50
	03	115,00
	04	57,50

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso vivo —
0201 20 20 120	02	126,50
	03	88,00
	04	44,00
0201 20 30 110 (1)	02	124,50
	03	85,00
	04	42,50
0201 20 30 120	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0201 20 50 110 (1)	02	218,50
	03	146,00
	04	73,00
0201 20 50 120	02	161,00
	03	110,50
	04	56,00
0201 20 50 130 (1)	02	124,50
	03	85,00
	04	42,50
0201 20 50 140	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0201 20 90 700	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0201 30 00 050 (4)	05	112,00
0201 30 00 100 (2)	02	312,00
	03	208,50
	04	104,50
	06	266,50
0201 30 00 150 (6)	02	165,00
	03	125,00
	04	62,50
	06	144,50
	07	90,00
0201 30 00 190 (6)	02	128,00
	03	84,00
	04	42,00
	06	102,50
	07	90,00

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso vivo —
0202 10 00 100	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0202 10 00 900	02	126,50
	03	88,00
	04	44,00
0202 20 10 000	02	126,50
	03	88,00
	04	44,00
0202 20 30 000	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0202 20 50 100	02	161,00
	03	110,50
	04	56,00
0202 20 50 900	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0202 20 90 100	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0202 30 90 100 (4)	05	112,00
0202 30 90 400 (6)	02	165,00
	03	125,00
	04	62,50
	06	144,50
	07	90,00
0202 30 90 500 (6)	02	128,00
	03	84,00
	04	42,00
	06	102,50
	07	90,00
0202 30 90 900	07	90,00
0206 10 95 000	02	128,00
	03	84,00
	04	42,00
	06	102,50
0206 29 91 000	02	128,00
	03	84,00
	04	42,00
	06	102,50
0210 20 90 100	08	102,50
	09	60,50
0210 20 90 300	02	128,00
0210 20 90 500 (3)	02	128,00

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso vivo —
1602 50 10 120	02	134,50 (9)
	03	108,00 (9)
	04	108,00 (9)
1602 50 10 140	02	119,50 (9)
	03	96,00 (9)
	04	96,00 (9)
1602 50 10 160	02	96,00 (9)
	03	77,00 (9)
	04	77,00 (9)
1602 50 10 170	02	63,50 (9)
	03	51,00 (9)
	04	51,00 (9)
1602 50 10 190	02	63,50
	03	51,00
	04	51,00
1602 50 10 240	02	36,00
	03	36,00
	04	36,00
1602 50 10 260	02	26,00
	03	26,00
	04	26,00
1602 50 10 280	02	16,00
	03	16,00
	04	16,00
1602 50 31 125	01	116,00 (5)
1602 50 31 135	01	73,00 (9)
1602 50 31 195	01	36,00
1602 50 31 325	01	103,00 (5)
1602 50 31 335	01	65,00 (9)
1602 50 31 395	01	36,00
1602 50 39 125	01	116,00 (5)
1602 50 39 135	01	73,00 (9)
1602 50 39 195	01	36,00
1602 50 39 325	01	103,00 (5)
1602 50 39 335	01	65,00 (9)
1602 50 39 395	01	36,00
1602 50 39 425	01	77,00 (5)
1602 50 39 435	01	48,50 (9)
1602 50 39 495	01	36,00
1602 50 39 505	01	36,00
1602 50 39 525	01	77,00 (5)
1602 50 39 535	01	48,50 (9)
1602 50 39 595	01	36,00

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso vivo —
1602 50 39 615	01	36,00
1602 50 39 625	01	16,00
1602 50 39 705	01	36,00
1602 50 39 805	01	26,00
1602 50 39 905	01	16,00
1602 50 80 135	01	73,00 (9)
1602 50 80 195	01	36,00
1602 50 80 335	01	65,00 (9)
1602 50 80 395	01	36,00
1602 50 80 435	01	48,50 (9)
1602 50 80 495	01	36,00
1602 50 80 505	01	36,00
1602 50 80 515	01	16,00
1602 50 80 535	01	48,50 (9)
1602 50 80 595	01	36,00
1602 50 80 615	01	36,00
1602 50 80 625	01	16,00
1602 50 80 705	01	36,00
1602 50 80 805	01	26,00
1602 50 80 905	01	16,00

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione.

(7) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

03 paesi terzi europei, Ceuta, Melilla, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,

04 Austria, Svezia e Svizzera,

05 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione,

06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,

07 Canada,

08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

09 Svizzera.

(8) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

(10) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CEE) n. 3518/91 della Commissione modificato.
I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0102	Animali vivi della specie bovina :	
0102 10	– riproduttori di razza pura :	
0102 10 10	– – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	
	– di un peso vivo inferiore a 250 kg	0102 10 10 110
	– altre :	
	– sino all'età di 36 mesi	0102 10 10 120
	– altre	0102 10 10 130
0102 10 30	– – Vacche	
	– di un peso vivo inferiore a 250 kg	0102 10 30 110
	– altre :	
	– sino all'età di 60 mesi	0102 10 30 120
	– altre	0102 10 30 130
0102 10 90	– – altri :	
	– di un peso vivo inferiore a 300 kg	0102 10 90 110
	– altri :	0102 10 90 120
ex 0102 90	– altri :	
	– – delle specie domestiche :	
	– – – di peso superiore a 300 kg :	
	– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato :	
0102 90 51	– – – – – destinate alla macellazione	0102 90 51 000
0102 90 59	– – – – altre	0102 90 59 000
	– – – – Vacche :	
0102 90 61	– – – – – destinate alla macellazione	0102 90 61 000
0102 90 69	– – – – – altre	0102 90 69 000
	– – – – altri :	
0102 90 71	– – – – – destinati alla macellazione	0102 90 71 000
0102 90 79	– – – – – altri	0102 90 79 000
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate :	
0201 10 00	– in carcasse o mezzene :	
	– la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :	
	– di bovini adulti maschi (1)	0201 10 00 110
	– altri	0201 10 00 120
	– altre :	
	– di bovini adulti maschi (1)	0201 10 00 130
	– altri	0201 10 00 140
0201 20	– altri pezzi non disossati :	
0201 20 20	– – quarti detti « compensati » :	
	– di bovini maschi adulti (1)	0201 20 20 110
	– altri	0201 20 20 120
0201 20 30	– – busti e quarti anteriori :	
	– di bovini maschi adulti (1)	0201 20 30 110
	– altri	0201 20 30 120
0201 20 50	– – selle e quarti posteriori	
	– su un massimo di nove costole o paia di costole :	
	– di bovini maschi adulti (1)	0201 20 50 110
	– altri	0201 20 50 120
	– con più di nove costole o paia di costole :	
	– di bovini adulti maschi (1)	0201 20 50 130
	– altri	0201 20 50 140

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0201 20 90	– – altri :	
	– per i quali il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo	0201 20 90 700
	– altri non disossati	0201 20 90 900
0201 30 00	– disossate :	
	– pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (4)	0201 30 00 050
	– ricavati da quarti posteriori di bovini adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole (2), ogni pezzo imballato individualmente	0201 30 00 100
	– altri pezzi disossati, ogni pezzo imballato individualmente e con un tenore di carne bovina magra (escluso il grasso) del 50 % o più (6)	0201 30 00 150
	– altri, compresa la carne macinata, con un tenore di carne bovina magra (eslcuso il grasso) pari o superiore al 78 % (6)	0201 30 00 190
	– altri	0201 30 00 900
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate :	
0202 10 00	– in carcasse o mezzene :	
	– la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole	0202 10 00 100
	– altre	0202 10 00 900
0202 20	– altri pezzi non disossati :	
0202 20 10	– – Quarti detti « compensati »	0202 20 10 000
0202 20 30	– – Busti e quarti anteriori	0202 20 30 000
0202 20 50	– – Selle e quarti posteriori :	
	– su un massimo di nove costole o paia di costole	0202 20 50 100
	– su più di nove costole o paia di costole	0202 20 50 900
0202 20 90	– – Altri :	
	– il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo	0202 20 90 100
	– altri	0202 20 90 900
0202 30	– disossate :	
0202 30 90	– – altre :	
	– pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d'America alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (4)	0202 30 90 100
	– pezzi disossati, essendo ogni pezzo imballato separatamente e con un tenore di carne bovina magra (escluso il grasso) del 50 % o più (6)	0202 30 90 400
	– altri, incluse le carni macinate, aventi tenore di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più (6)	0202 30 90 500
	– altri	0202 30 90 900
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate :	
0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate :	
	– – altre :	
0206 10 95	– – – Pezzi detti onglets e hampes	0206 10 95 000
	– della specie bovina, congelate :	
0206 29	altre :	
	– – – altre :	
0206 29 91	– – – – Pezzi detti onglets e hampes	0206 29 91 000

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate ; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie :	
0210 20	– Carni della specie bovina :	
0210 20 90	– – disossate :	
	– salate e secche	0210 20 90 100
	– salate, secche ed affumicate	0210 20 90 300
	– in salamoia (3)	0210 20 90 500
	– altre	0210 20 90 900
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue :	
1602 50	– della specie bovina :	
1602 50 10	– – non cotte, miscugli di carne o di frattaglie cotte, di carne o di frattaglie non cotte :	
	– – – non cotte ; contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina :	
	– – – – contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso) :	
	– – – – – prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7) :	
	– 90 % o più	1602 50 10 120
	– 80 % o più ma meno di 90 %	1602 50 10 140
	– 60 % o più ma meno di 80 %	1602 50 10 160
	– 40 % o più ma meno di 60 %	1602 50 10 170
	– meno di 40 %	1602 50 10 180
	– – – – – altre :	
	– 40 % o più	1602 50 10 190
	– meno di 40 %	1602 50 10 200
	– – – altre :	
	– – – – contenenti in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	1602 50 10 240
	– – – – contenenti, in peso, il 40 % o più ma meno dell'80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	1602 50 10 260
	– – – – contenenti, in peso, meno del 40 % di carne e/o di frattagle, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	1602 50 10 280
	– – altre :	
	– – – in recipienti ermeticamente chiusi :	
1602 50 31	– – – – « corned beef » (9) :	
	– con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (8) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso) :	
	– – 90 % o più :	
	– – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (5)	1602 50 31 125
	– – – prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7)	1602 50 31 135
	– – – altre	1602 50 31 195
	– – 80 % o più ma meno di 90 % :	
	– – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (5)	1602 50 31 325
	– – – prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7)	1602 50 31 335
	– – – altre	1602 50 31 395
	– altre	1602 50 31 396

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
1602 50 39	– – – – altre :	
	– – – – – contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina :	
	– con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,25 (8) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso) :	
	– – 90 % o più :	
	– – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (5)	1602 50 39 125
	– – – prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7)	1602 50 39 135
	– – – altre	1602 50 39 195
	– – 80 % o più ma meno di 90 % :	
	– – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (5)	1602 50 39 325
	– – – prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7)	1602 50 39 335
	– – – altre	1602 50 39 395
	– – 60 % o più ma meno di 80 % :	
	– – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (5)	1602 50 39 425
	– – – prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7)	1602 50 39 435
	– – – altre	1602 50 39 495
	– – 40 % o più ma meno di 60 %	1602 50 39 505
	– con un rapporto collageno/proteine superiore a 0,35 ma non superiore a 0,45 (8) e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso) :	
	– – 60 % o più :	
	– – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (5)	1602 50 39 525
	– – – prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7)	1602 50 39 535
	– – – altre	1602 50 39 595
	– – 40 % o più ma meno di 60 %	1602 50 39 615
	– – 20 % o più ma meno di 40 %	1602 50 39 625
	– – meno di 20 %	1602 50 39 626
	– altre	1602 50 39 636
	– – – – – altre :	
	– con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 (8) :	
	– – contenenti in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi qualunque sia lo loro origine	1602 50 39 705
	– – contenenti in peso, il 40 % più ma meno dell'80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	1602 50 39 805
	– – contenenti in peso, meno del 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	1602 50 39 905
	– altre	1602 50 39 906

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
1602 50 80	– – – altre :	
	– – – – contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina :	
	– con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (8) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso) :	
	– – 90 % o più :	
	– – – prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7)	1602 50 80 135
	– – – altre	1602 50 80 195
	– – 80 % o più ma meno di 90 % :	
	– – – prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7)	1602 50 90 335
	– – – altre	1602 50 80 395
	– – 60 % o più ma meno di 80 % :	
	– – – prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7)	1602 50 80 435
	– – – altre	1602 50 80 495
	– – 40 % o più ma meno di 60 %	1602 50 80 505
	– – 20 % o più ma meno di 40 %	1602 50 80 515
	– con un rapporto collageno/proteine superiore a 0,35 ma non superiore a 0,45 (8) e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso) :	
	– – 60 % o più :	
	– – – prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7)	1602 50 80 535
	– – – altre	1602 50 80 595
	– – 40 % o più ma meno di 60 %	1602 50 80 615
	– – 20 % o più, ma meno di 40 %	1602 50 80 625
	– – meno di 20 %	1602 50 80 626
	– altre	1602 50 80 636
	– – – – altre :	
	– con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 (8) :	
	– – contenenti in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi qualuque sia lo loro natura o la loro origine	1602 50 80 705
	– – contenenti, in peso, il 40 % o più ma meno dell'80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro origne	1602 50 80 805
	– – contenenti in peso, meno del 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	1602 50 80 905
	– altre	1602 50 80 906

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11).

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48).

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salomoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU n. L 210 del 1. 8. 1986, pag. 39).

(7) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(8) *Determinazione del tenore in collageno :*

Viene considerato come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev'essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

(9) Contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina.

NB : In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio (GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2), non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti dai paesi terzi e riesportati verso di essi.